**DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA REGIONALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Obiettivo tematico I** – Ricerca, Sviluppo |
| **Programma Operativo Regionale** | tecnologico e Innovazione |
| **“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”** | **Azione I.1.b.1.2** “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” |
| **F.E.S.R. 2014/2020** |  |
|  | **Base giuridica aiuti** |
|  | Regolamento (UE) n. 651/2014 |

**BANDO PER L’ACCESSO ALLE “AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELL’AMBITO DELL’ELETTROMOBILITÀ”**

**Approvato con Determinazione dirigenziale n. 766 del 6 dicembre 2016 del Responsabile della Direzione regionale Competitività del sistema regionale**

SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE

PER RICHIESTA DELL’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN ANTICIPAZIONE

NB: "Le garanzie possono essere prestate da banche autorizzate iscritte all’Albo e da intermediari finanziari vigilati iscritti all’Albo Unico ex art. 106 TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ovvero da imprese di assicurazione iscritte all’IVASS e autorizzate all’emissione di polizze fideiussorie. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

La fideiussione, escutibile a prima richiesta, deve essere intestata a Finpiemonte, che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Piemonte nel recupero del credito.”

*Fac simile*

**FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA BANCARIA N.**

**Oggetto:** Fidejussione a prima richiesta a favore di Finpiemonte S.p.a. a garanzia della quota di contributo a fondo perduto a titolo di anticipazione (pari al 30% dell’importo totale concesso), per l’importo di € - **POR FESR 2014/2020 POR FESR 14/20 – Bando per l’accesso alle “Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito dell’elettromobilità”**

# PREMESSO:

* che ................... (Contraente), Codice Fiscale ..................., Partita IVA ……………………, ha presentato domanda di sovvenzione a valere sul POR FESR 14/20 – Bando per l’accesso alle “Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito dell’elettromobilità”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 06.12.2016, di seguito Bando;
* che il suddetto Bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nell’ambito dell’elettromobilità;
* che con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2014, n. 3-7539 la Regione Piemonte ha autorizzato la direzione regionale competente ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. - società regionale in “House Providing” - per le attività strumentali e connesse alla gestione e all’erogazione dei fondi;
* che Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte), in qualità di soggetto gestore del Bando in oggetto, con comunicazione del ………….., ha concesso al Contraente, per la realizzazione del progetto denominato “…………………”, un contributo complessivo di € ……………..……….;
* che ai sensi dell’art. 3.3 del Bando è prevista la possibilità per il Contraente di ottenere un acconto sul contributo concesso da Finpiemonte, di importo fino al 30% dell’ammontare del contributo stesso, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, alle condizioni sotto riportate.

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

La sottoscritta Banca/Intermediario Finanziario ............................................. [1](#_bookmark0), in seguito denominata per brevità “Garante” con Sede Legale e Direzione Generale in .........………........ via..………………........................, C.F. e P.IVA …………………….., rappresentata in questo atto da …………………….., nato a …………., il………….……….., C.F. …………………………, in qualità di ………………., in virtù di ……………..…………………., con la presente si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore di Finpiemonte, fino alla concorrenza onnicomprensiva di € .......…………... (euro .................……………………............), pari al 30 % del contributo concesso, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea e calcolati dal momento della data di erogazione dell’anticipazione e fino alla comunicazione di svincolo da parte di Finpiemonte;

La fidejussione garantisce, fino al predetto importo onnicomprensivo di € .......…………... (euro

.................……….), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l’accettazione del contributo concesso da Finpiemonte ed in particolare viene prestata:

* 1. a garanzia della completa realizzazione del progetto denominato “……………………………” e del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l’accettazione del contributo erogatogli da Finpiemonte a valere sul Bando di cui in premessa;
  2. a garanzia della restituzione, nel caso in cui la spesa finale sostenuta sia inferiore a quella prevista e ammessa a contributo, della differenza tra il contributo approvato in fase di rendicontazione e quello già corrisposto, opportunamente rivalutato nonché della restituzione integrale o parziale del contributo come conseguenza della violazione degli obblighi assunti dal Contraente debitore.

La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Il Garante presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presenta fidejussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., restando obbligato in solido con il Contraente. La fidejussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ., anche

1 Indicare, unitamente alla denominazione gli estremi di iscrizione all’Albo delle Banche o all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB tenuto da Banca d’Italia.

nel caso in cui, per fatto di Finpiemonte, non potesse aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

Art. 2 - Le obbligazioni assunte dal fideiussore col presente atto sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1939 cod. civ., la presente fidejussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell’obbligazione principale garantita.

Art. 3 - Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Finpiemonte. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, Finpiemonte è comunque tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicare entro i limiti di importo stesso garantito, l’entità delle esposizioni complessive del Contraente, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fidejussore del consenso scritto del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa.

Art. 4 - I diritti derivanti a Finpiemonte dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere il Contraente o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che qui si intende derogato.

Art. 5 - Il Garante sarà tenuto, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. di Finpiemonte, a versare l’importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di € …………..………. entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della stessa richiesta. A Finpiemonte non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Garante, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ.

Art. 6 - La fidejussione è emessa ai soli fini del calcolo del premio per un periodo pari alla durata delle attività per le quali è stato concesso il contributo e dunque fino al (*data di ultimazione delle attività*). La fidejussione si intende automaticamente e tacitamente prorogata per periodi di sei mesi in sei mesi, fino alla comunicazione di svincolo da parte di Finpiemonte di cui al successivo articolo 7, e comunque non oltre il termine massimo di 36 mesi dall’emissione.

Art. 7 - La presente fidejussione ha validità fino al ricevimento da parte del Garante della comunicazione di svincolo consistente in una espressa dichiarazione liberatoria scritta da parte di Finpiemonte, attestante l’intervenuta approvazione di una rendicontazione di spesa per un importo almeno pari a quello dell’anticipazione.

Art. 8 - Il mancato pagamento dei premi da parte del Contraente non potrà essere opposto a Finpiemonte.

Art. 9 - Nel caso in cui la fidejussione non sia escussa decorsi i 36 mesi dalla data di emissione, si intenderà definitivamente scaduta e priva di effetto. Tuttavia, laddove le obbligazioni garantite non siano state a quel momento integralmente estinte e la presente fidejussione non sia stata sostituita da una nuova fidejussione bancaria o assicurativa di identico contenuto, di durata di almeno un anno e rilasciata da soggetto di gradimento di Finpiemonte entro 45 giorni prima della data di scadenza qui prevista, Finpiemonte avrà facoltà di escutere la presente fidejussione sino al suo totale importo e le somme acquistate saranno oggetto di deposito cauzionale infruttifero sino alla totale estinzione delle obbligazioni garantite.

Art. 10 - In caso di anticipato svincolo della fidejussione, rispetto alla scadenza originaria o come prorogata ai sensi del precedente art. 6, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l’eventuale costo della fidejussione per il periodo di mancata copertura.

Art. 11 - Il Garante assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Art. 12 - La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il Garante Il Contraente

……………………………… …………………………………….

*NB: Sottoscrivere con firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma*

Il Garante approva specificamente le seguenti clausole: art. 1 (rinuncia ad eccepire le eccezioni di cui agli art. 1955 c.c.); art. 2 (deroga all’art. 1939 c.c.); art. 4 (deroga art. 1957 c.c.); art. 5 (pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni con deroga al art. 1945 c.c.); art. 9 (escussione della fidejussione in caso di suo mancato rinnovo); art. 12 (foro esclusivo)

Il Garante